

3. CONFERENZA EPISCOPALE LAZIALE

Delibere in materia di tasse e offerte del 24 aprile 2001

La Conferenza Episcopale Laziale

Visti i canoni 8, 1264 n. 1 del Codice di Diritto Canonico: attesa la speciale facoltà concessa dal S. Padre alla Conferenza Episcopale Regionale del Lazio in data 6 agosto 1987 con la quale viene attribuita competenza a deliberare sulla materia di cui al canone 1264 riservata all'Assemblea Provinciale, comunicata con lettera della S. Congregazione dei Vescovi in data 13 agosto 1987 prot. 492\87;

viste le delibere della Conferenza Episcopale Italiana in materia tributaria canonica considerata la necessità di modificare le disposizioni contenute nella delibera del 26 gennaio 1999

DELIBERA

Art. 1

§. 1. - Le offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali nella Regione Lazio non sono determinate, salvo quelle per la celebrazione e applicazione di Sante Messe, e vengono lasciate alla libertà dei fedeli che per mezzo di esse esprimono, in tali occasioni, la loro partecipazione alle necessità della comunità.

Art. 2

§. 1. - L'offerta per la celebrazione e applicazione di Sante Messe nella Regione Lazio è determinata con delibera della Conferenza Episcopale Laziale nella somma di dieci euro, fermo restando che è consentito al sacerdote accettare una offerta data spontaneamente, maggiore o minore di quella stabilita (cfr. cari. 952 §. 1) e che è vivamente raccomandato celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna

offerta (cfr. cari. 945 2).

2. - Le offerte per la celebrazione e applicazione di Sante Messe dei legati sono determinate ai sensi del §. 1. Quando la celebrazione è vincolata nel tempo o nel luogo, le offerte si possono aumentare fino al doppio della somma di cui al §. 1.

3. - Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfare con una sola Santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva". In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l'orario in cui tale Santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana. Al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella Diocesi. La somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario di cui al can. 951 §. 1., che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cfr. Decreto della Congregazione per il Clero in data 22. 02. 1991. Art. 2, §§. 1-2; art. 3 §§, 1-2)

Art. 3

§. 1. - La Conferenza Episcopale Laziale determina le eventuali variazioni per l'anno successivo delle offerte indicate negli articoli precedenti.

§. 2. - La presente delibera entra in vigore il 1 gennaio 2002

La delibera è stata approvata dalla Conferenza Episcopale Laziale in data 24 aprile 2001.

REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO

La Conferenza Episcopale Laziale

visti i canoni 8, 1264 n. 1 del Codice di Diritto Canonico

attesa la speciale facoltà concessa dal S. Padre alla Conferenza Episcopale Regionale del Lazio in data 6 agosto 1987 con la quale viene attribuita la competenza a deliberare sulla materia di cui al can 1264 riservata all'Assemblea Provinciale, comunicata con lettera della S. Congregazione dei Vescovi in data 13 agosto 1987 prot. 492197,

viste le delibere della Conferenza Episcopale Italiana in materia tributaria canonica

considerata la necessità di modificare le disposizioni contenute nella delibera del 26 gennaio 1999

DELIBERA

art. 1

§. 1 - Le offerte per contributo "se di Curia in occasione dei le diverse pratiche sono determinate dal Vescovo nella somma da cinque a sessanta euro

§. 2. - Le offerte per contributo spese di Curia in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici, sono determinate nella misura di sessanta euro.

§. 3. - Le offerte per contributo spese di Curia in occasione del nulla osta alla celebrazione dei Matrimonio, anche fuori Diocesi, sono determinate dal Vescovo diocesano in misura non superiore a sessanta euro e da lui destinate in parte per le spese amministrative sia della parrocchia sia, della Curia ed in parte come contributo di solidarietà.

art, 2

§, 1. - Le tasse in occasione di autorizzazioni, rilasciate dal Vescovo all'Istituto per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione sono determinate, se si tratta di acquisti a titolo gratuito (donazioni, eredità, legati) in misura del 15% del valore del bene, al netto degli eventuali oneri.

§ 2 - Le t⁵e in occasione di autorizzazioni, rilasciate dal vescovo ad altre persone giuridiche per il compimento di atti di straordinaria amministrazione sono determinate, se si tratta di alienazioni o di permutate con conguaglio, in misura dei 10% del valore del bene o dell'entità del conguaglio al netto degli eventuali oneri.

Art. 3

§. 1 - La Conferenza Episcopale Laziale determina le eventuali variazioni per l'anno successivo delle offerte e tasse indicate negli articoli precedenti.

§. 2 - La presente delibera entra in vigore il 1 gennaio 2002.

La delibera è stata approvata dalla Conferenza Episcopale Laziale in data 24 aprile 2001 - La Congregazione per il clero con nota del 5 giugno 2001 n. 20011022 ha dato la recognitio a norma del can. 455.